

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Dott. Giuseppe Marziale | Presidente |
| - Avv. Bruno De Carolis | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Saverio Ruperto | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore |
| - Dott.ssa Daniela Primicerio (Estensore) | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 26 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso la Banca, il 1/10/2009 presentava reclamo per il mancato accredito della somma di € 500, che dichiarava di aver versato in contanti "nel pomeriggio dell'11/9/2009", a copertura di un addebito pre-autorizzato sul suo conto corrente.

Inoltre riferiva di essere stato contattato in data 22/9/2009 dal Direttore della Filiale, che lo informava di uno scoperto sul suo conto corrente, "dovuto alla somma mancante per il pagamento della rata mensile".

Nel suddetto reclamo il cliente riconosceva di non essere in possesso di documentazione comprovante l'avvenuto versamento, in particolare:

- che dall'estratto conto del 24/09/2009 "dei soldi ... versati l'11/09/2009 non vi è alcuna traccia";
- che non disponeva della ricevuta dell'avvenuto versamento;
- che "da un esame molto superficiale da parte della filiale non è risultata traccia neanche della distinta".

Il 26/10/2009 la Filiale della Banca in risposta al reclamo inviava una lettera nella quale dichiarava di aver effettuato accurati controlli sulle buste e sulle operazioni di cassa del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

giorno 11/9/2009 e di non aver riscontrato alcuna distinta a firma del ricorrente né avanzi di cassa o anomalie nei documenti degli operatori di sportello.

Il cliente ha quindi proposto ricorso all'ABF, pervenuto all'intermediario in data 11/1/2010.

Con nota del 15/2/2010 la banca ha ribadito quanto già scritto il 26/10/2009 e quindi, in assenza di alcuna documentazione del versamento, chiede all'Arbitro di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato su circostanze di fatto che non sono state in alcun modo provate dal ricorrente cui incombeva il relativo onere, alla stregua del principio sancito dall'art. 2697 c.c. Cass civ., sez. III, Sent. n. 13390 del 08-06-2007: "Ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi.". E non può, conseguentemente, non essere respinto.

P. Q. M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE